



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante “*Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria*” e, in particolare, l’articolo 12, in base al quale “*Il controllo previsto dall’articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l’Amministrazione dello Stato o un’azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione*”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” e in particolare l’articolo 62-bis recante “*Centro italiano di ricerca per l’automotive*”;

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 il quale prevede che: “*[...] è istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l’automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi all’automotive nei settori dell’automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un’infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell’intelligenza artificiale*”;

VISTO il comma 3 del citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi del quale “*ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico [...] è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispose lo schema di statuto della fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico*”;

VISTO, altresì, il comma 10 del medesimo articolo 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 ai sensi del quale: “*i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo nonché il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2022, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, di



nomina del Comitato di coordinamento per la definizione dello statuto della Fondazione «Centro italiano di ricerca per l'automotive»;

VISTA la nota del 21 settembre 2022 del Comitato di coordinamento con cui è stato trasmesso lo schema di statuto;

TENUTO CONTO delle modifiche apportate allo schema di statuto, dal Ministro proponente e dai Ministri concertanti, nell'ottica di una maggiore semplificazione e di una razionalizzazione degli adempimenti volti all'avvio delle attività della Fondazione;

CONSIDERATA l'esigenza di approvare lo statuto della Fondazione e di stabilire i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché il trasferimento delle risorse alla Fondazione;

RITENUTO opportuno, per ragioni di efficienza e celerità amministrativa, unificare in un solo atto gli adempimenti previsti dai su menzionati commi 3 e 10 del citato articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

DI CONCERTO con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

DECRETA

ART. 1

(Statuto)

1. Ai sensi dell'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è approvato l'allegato Statuto della Fondazione denominata «Centro italiano di ricerca per l'automotive», che è parte integrante del presente decreto.

ART. 2

(Trasferimento delle risorse)

1. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

2. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento, individuate nelle spese di logistica e di amministrazione; il fabbisogno economico delle predette voci di spesa è determinato in rapporto al fabbisogno delle voci di spesa direttamente imputabili alle attività di ricerca, in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri e parametri di efficacia e di efficienza. Il bilancio di esercizio della Fondazione presenta un rapporto equilibrato tra la consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento delle finalità della stessa e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.



3. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

4. Al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 62-bis, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. A decorrere dal secondo anno di attività della Fondazione, le risorse da trasferire con le modalità di cui al precedente periodo sono preventivamente poste a congruaglio con le eventuali differenze positive tra quanto trasferito nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento e gli oneri effettivamente sostenuti dalla Fondazione nell'esercizio medesimo, comunque entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 3

(Controllo della Corte dei conti)

1. La Fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY



STATUTO
DELLA FONDAZIONE «CENTRO ITALIANO DI RICERCA PER L'AUTOMOTIVE»

Articolo 1

Denominazione - Durata - Sede

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la Fondazione "Centro italiano di ricerca per l'automotive" (di seguito, "Fondazione"). Con riferimento ad attività e materiale di carattere unicamente promozionale o divulgativo la Fondazione può essere indicata come "Fondazione AI4Industry".
2. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato ed è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.
3. La durata della Fondazione è illimitata e la sua estinzione è disciplinata dal successivo articolo 22 del presente Statuto.
4. La Fondazione ha sede legale e operativa a Torino.

Articolo 2

Membri Fondatori e vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito, "Membri Fondatori").
2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dei Membri Fondatori con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione biennale concernente le attività svolte e programmate, di cui all'articolo 6, comma 2, approvata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera f).
3. La Fondazione trasmette annualmente copia del bilancio, a ciascuno dei Membri Fondatori, i quali possono, altresì, richiedere in ogni momento relazioni ulteriori. La Fondazione è inoltre assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nominato con le modalità di cui al successivo articolo 13, comma 2, lettera c).

Articolo 3

Membri partecipanti

1. Sono membri partecipanti le persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento a quelle che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, che si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro o in natura per un valore non inferiore alla quota minima complessiva dello 0,5 per cento dell'apporto pubblico al Fondo di dotazione in ragione d'anno (di seguito "Membri Partecipanti"). In caso di apporto in natura il Membro Partecipante presenta una relazione giurata di stima predisposta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



2. I soggetti che intendono aderire formulano apposita istanza indirizzata al Presidente che ne informa il Consiglio di sorveglianza. La domanda è approvata dal Consiglio di sorveglianza, con le modalità dell'articolo 13, comma 2, lettera d).
3. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo annuale di contribuzione o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalità della Fondazione, il Presidente invia diffida ad adempiere o cessare la condotta incompatibile entro il termine di due mesi. Nelle more è sospesa la partecipazione del soggetto all'attività della Fondazione fino al completo adempimento degli obblighi assunti. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro il termine della diffida, il Consiglio di sorveglianza dichiara la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione. Alla cessazione della partecipazione non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati.
4. La partecipazione alla Fondazione comporta l'obbligo dell'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e del versamento della quota di partecipazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo. La partecipazione alla Fondazione non dà diritto ad usufruire di alcuno dei risultati della ricerca o della progettazione svolte dalla Fondazione. I Membri Partecipanti possono formulare proposte per la designazione di membri del Comitato Scientifico.
5. Ciascun Membro Partecipante sulla base di apposite convenzioni può mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze tecniche, risorse infrastrutturali e apparecchiature ai fini del migliore conseguimento dell'oggetto della Fondazione.
6. I Membri Partecipanti possono recedere dalla Fondazione per giustificati motivi comunicando tale decisione per iscritto, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.
7. Il Membro Partecipante receduto non ha diritto al rimborso della quota versata, né al pagamento o alla restituzione di qualunque altro apporto in denaro, beni o prestazioni effettuato nel corso del rapporto.
8. Al fine di consentirne l'immediata operatività, la Fondazione può stipulare con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia apposita convenzione che individua le risorse umane e strumentali da mettere a disposizione della Fondazione. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia assume, per l'effetto della stipula, la qualifica di Membro Partecipante. La convenzione ha durata massima di cinque anni, tacitamente rinnovabile per la stessa durata.

Articolo 4

Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento a quelle che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa mediante apporti costituiti da contributi in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o da attività professionali di particolare rilievo. Con apposito regolamento del Consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalità per l'assunzione dello status di Sostenitore e le relative cause di esclusione.
2. I Sostenitori potranno destinare il proprio apporto a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
3. Il sostegno alla Fondazione non dà diritto ad usufruire di alcuno dei risultati della ricerca o della progettazione svolte o sostenute dalla Fondazione.

Articolo 5

Scopo e oggetto

1. La Fondazione ha lo scopo di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nei settori dell'automotive e aerospaziale e favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione.
2. A tal fine, la Fondazione contribuisce a creare una infrastruttura di ricerca e di innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento ai processi manifatturieri nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena



del valore.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, inclusi i Centri di competenza e gli European Digital Innovation HUBs (EDIH) di cui, rispettivamente all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del 29 aprile 2021, affinché il centro possa diventare un luogo di attrattività per ricercatori, imprese e start-up.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 6, la Fondazione può compiere ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. In particolare, in via esemplificativa, la Fondazione può:

- a) compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, contributi;
- b) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici ed istituti universitari, sia in Italia che all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) compiere operazioni finanziarie di indebitamento e operazioni mobiliari e immobiliari;
- d) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) ricevere donazioni, anche di beni immobili;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio;
- h) sviluppare e promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e alle finalità della Fondazione;
- i) svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipula di atti e contratti, necessarie alla valorizzazione dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale e/o la registrazione della proprietà intellettuale e industriale e il trasferimento tecnologico alla filiera produttiva, inclusa la concessione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale in licenza a soggetti terzi.

5. I diritti di proprietà intellettuale e industriale conseguiti nell'ambito dell'attività della Fondazione appartengono esclusivamente a quest'ultima, salvo la possibilità di attribuire in via negoziale a terzi la titolarità dei risultati della ricerca e della progettazione relativi a specifici progetti finanziati da enti pubblici o privati.

6. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Membri Fondatori gli atti adottati in relazione alle operazioni di cui al comma 4 del presente articolo, lettere c), f) e g) con esclusione di quelle di locazione o ristrutturazione strettamente funzionali all'operatività della sede. È altresì sottoposta ad autorizzazione dei Membri Fondatori l'attribuzione in via negoziale a terzi della titolarità dei risultati della ricerca e della progettazione.

Articolo 6

Attività della Fondazione

1. La Fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonché di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali.

2. A tal fine, la Fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro delle imprese e del made in Italy, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale e da ultimo sulle ricadute in ambito industriale, ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. La Fondazione svolge, tra l'altro, le seguenti attività, in coerenza con le modalità di attuazione definite dalla convenzione, ove stipulata, tra la Fondazione, i Membri Fondatori e i Membri Partecipanti prevista dall'articolo 62-bis, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:



- a) individua periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna alla Fondazione;
 - b) promuove il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
 - c) avvia e coordina le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza. I diritti della Fondazione derivanti dai risultati sono disciplinati nei bandi relativi alle procedure competitive; prevede modalità di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione.
4. La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto del principio dell'equilibrio economico tra i costi di gestione e le risorse disponibili.
5. La Fondazione può partecipare direttamente a procedure ad evidenza pubblica, sia autonomamente sia associandosi ad altre imprese e/o amministrazioni pubbliche, ivi inclusi i Competence Center ed EDIH, nel rispetto del limite di cui al comma precedente.
- La Fondazione può, inoltre:
- a) istituire borse di studio o premi;
 - b) sovvenzionare studi o ricerche;
 - c) contribuire o provvedere alle spese di pubblicazioni o a mostre e convegni nei settori dell'automotive e aerospaziale e, in genere, ad ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento delle finalità statutarie.

Articolo 7

Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- a) dotazione conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
 - b) apporti dei Ministeri fondatori;
 - c) contributi dei Membri Partecipanti e dei Sostenitori;
 - d) beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - e) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, e di enti pubblici e privati e di persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - f) elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - g) proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale;
 - h) proventi derivanti da pubblicazioni, studi e ricerche e da ogni altra attività della Fondazione.
2. La Fondazione può compiere gli acquisti e le alienazioni necessarie o utili per lo svolgimento della propria attività.
3. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
4. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla copertura di spese di funzionamento, individuate nelle spese di logistica e di amministrazione; il fabbisogno economico delle predette voci di spesa è determinato in rapporto al fabbisogno delle voci di spesa direttamente imputabili alle attività di ricerca, in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri e parametri di efficacia e di efficienza definiti nel piano programmatico di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b). Il bilancio di esercizio della Fondazione presenta un rapporto equilibrato tra la consistenza del fondo di dotazione



e quella del fondo di gestione, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

5. Eventuali rendite o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione.

Articolo 8

Personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché può avvalersi della collaborazione di esperti, di società di consulenza, nazionali e estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca, e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c), del presente statuto.

2. Per lo svolgimento delle attività scientifiche, la Fondazione si avvale di scienziati ed esperti selezionati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché dei requisiti individuati in relazione agli specifici progetti e ambiti di attività.

3. Per lo svolgimento delle attività amministrative, la Fondazione può avvalersi, altresì, di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi ai principi di pubblicità e trasparenza della selezione, con particolare riferimento alla valutazione del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da coprire.

4. Il regolamento del personale, approvato con deliberazione del Consiglio di sorveglianza, dovrà garantire adeguate forme di tutela della parità di genere e del principio di non discriminazione.

Articolo 9

Principi di comportamento del personale della Fondazione

1. Entro un anno dall'approvazione dello statuto, il Consiglio di sorveglianza emana un regolamento recante la disciplina degli obblighi di riservatezza e di comportamento di quanti agiscono nell'interesse della Fondazione, improntato ai seguenti principi:

a) principio di appartenenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi e del Comitato scientifico si impegnano ad agire al fine della realizzazione del bene comune e nell'interesse generale del progresso tecnologico;

b) principio di trasparenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato scientifico comunicano tempestivamente alla Fondazione qualsiasi situazione di indebito vantaggio personale derivante da progetti, azioni o iniziative della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

c) principio di responsabilità: tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato scientifico rispondono della correttezza e della efficacia delle attività svolte e rendono conto dei risultati conseguiti sottoponendo le attività a processi di valutazione misurabile;

d) principio di riservatezza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato scientifico sono tenuti a mantenere la riservatezza in ordine a tutte le informazioni e i risultati generati o in ogni modo connessi alle attività di ricerca e sviluppo della Fondazione, ad esclusione dell'utilizzo in pubblicazioni scientifiche autorizzate dal Direttore della Fondazione e di cui il Consiglio di sorveglianza viene regolarmente informato.

Articolo 10

Organi e riunioni

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di sorveglianza;
- c) il Direttore;
- d) il Comitato scientifico;



e) il Collegio dei revisori.

2. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di un altro organo della medesima, nonché del Comitato scientifico, salvi i casi espressamente previsti dal presente statuto. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il soggetto decade automaticamente dalla prima.

3. Sono valide le riunioni a distanza degli organi attraverso strumenti che assicurino i collegamenti video e audio conferenza purché siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base della designazione formulata d'intesa tra i membri fondatori.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione e promuove l'attività formativa e di divulgazione sull'impatto economico e sociale della ricerca scientifica svolta dalla Fondazione.

3. Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere confermato una sola volta. Il mandato del Presidente scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

4. La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con la carica di componente di organo di indirizzo politico come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché con la funzione di membro del Parlamento europeo.

5. Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di incompatibilità applicabile ai soggetti che rivestono incarichi amministrativi di vertice ovvero incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali, regionali e locali, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato nonché in materia di assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati da parte del personale accademico, la carica di Presidente della Fondazione è altresì incompatibile con lo svolgimento di incarichi esecutivi negli organi di amministrazione di imprese o enti di ricerca attivi nei settori dell'automotive o dell'aerospazio e nelle relative filiere produttive nonché di rapporti di lavoro alle dipendenze degli stessi.

6. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di sorveglianza.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono assunte dal componente del Comitato di Sorveglianza più anziano, che provvede all'esercizio delle relative funzioni per il tempo strettamente necessario.

Articolo 12

Consiglio di sorveglianza

1. Il Consiglio di sorveglianza è composto da quattro membri, compreso il Presidente, nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, come di seguito indicato:

- a) un membro designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) un membro designato dal Ministero dell'università e della ricerca;
- c) un membro designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. I membri del Consiglio di sorveglianza sono scelti tra persone di notoria indipendenza, dotate di requisiti di onorabilità e professionalità, che abbiano acquisito esperienza per almeno un quinquennio svolgendo funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private oppure che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno



tre componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio di sorveglianza può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione su invito del Presidente..

5. Ciascun membro del Consiglio di sorveglianza dura in carica tre esercizi, scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere confermato una sola volta. I Consiglieri che sostituiscono quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo sono designati con le stesse modalità con cui era stato designato il precedente e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC, o con qualsiasi altro mezzo che fornisca adeguata certezza della provenienza e della data, con preavviso di almeno otto giorni ed indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche via PEC contenente le predette indicazioni e con preavviso di tre giorni.

7. Il Consiglio di sorveglianza è convocato almeno ogni quattro mesi e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedono almeno due membri del Consiglio di sorveglianza.

8. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

Articolo 13

Attribuzioni del Consiglio di sorveglianza

1. Il Consiglio di sorveglianza ha funzioni di indirizzo e supervisione.

2. In particolare, il Consiglio di sorveglianza:

- a) nomina il Direttore;
- b) nomina i componenti del Comitato scientifico e ne determina il compenso;
- c) nomina l'organismo di vigilanza previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- d) delibera l'ammissione dei Membri Partecipanti e stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le modalità dell'assunzione dello status di Sostenitore e le relative cause di esclusione;
- e) adotta i regolamenti in materia di modalità di reclutamento e gestione del personale e di comportamento all'interno della Fondazione di cui agli articoli 8 e 9 del presente Statuto;
- f) sovrintende al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne (internal audit; compliance; risk management);
- g) verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi;
- h) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto;
- i) esegue una verifica periodica della compatibilità delle cariche dei componenti degli organi con altre attività ed incarichi;
- l) autorizza il Presidente a promuovere e transigere liti o resistere in giudizio;
- m) può delegare il Direttore alla deliberazione degli atti e operazioni di cui all'articolo 5, comma 4, indicando limiti e condizioni;
- n) può avvalersi di un soggetto esterno alla Fondazione ai fini di una valutazione indipendente sul complesso dei risultati scientifici ottenuti dalla stessa.

3. Il Consiglio di sorveglianza, su proposta del Direttore:

- a) all'inizio dell'operatività della Fondazione procede all'approvazione, sentito il Comitato scientifico, del piano strategico pluriennale, con validità quinquennale;
- b) approva annualmente, sentito il Comitato scientifico, gli aggiornamenti al piano strategico pluriennale e il piano programmatico triennale e i suoi aggiornamenti; il piano programmatico include anche il piano dell'attività scientifica corredato di specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca e indicatori necessari per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività;
- c) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo, corredati della relazione del Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 19;
- d) approva i regolamenti sul funzionamento della Fondazione;
- e) delibera le modifiche allo statuto, da approvare con le modalità di cui all'articolo 20, comma 1;
- f) approva la relazione biennale di cui all'articolo 6, comma 2;
- g) approva il documento contenente il fabbisogno, le modalità di reclutamento e di gestione del personale della Fondazione;



h) adotta le delibere aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 5, comma 4, salvo che le competenze non siano state delegate al Direttore ai sensi del comma 2, lettera m) del presente articolo.

Articolo 14

Direttore

1. Il Direttore è nominato per un triennio, all'esito di una procedura competitiva internazionale, dal Consiglio di sorveglianza, tra personalità di reputazione internazionale con *curriculum* accademico o aziendale nel campo dell'automotive e aerospaziale e con comprovata capacità dirigenziale di organizzazioni e infrastrutture scientifiche multidisciplinari di larga scala o di entità giuridiche, pubbliche o private, complesse.

2. Il Direttore della Fondazione è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale e del piano programmatico triennale approvati dal Consiglio di sorveglianza, esercita i poteri di amministrazione e direzione della Fondazione, esercita le deleghe di cui all'articolo 13, comma 2, lettera m), e svolge, altresì, ogni ulteriore funzione attribuita dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

Articolo 15

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri compreso tra un minimo di tre e un massimo di quindici membri scelti dal Consiglio di Sorveglianza –tra esponenti di alta qualificazione del mondo scientifico e accademico, in numero prevalente, e nonché tra esponenti dell'industria dell'automotive o dell'aerospazio. I Membri Partecipanti possono indirizzare al Consiglio di Sorveglianza proposte di designazione. Il numero dei componenti del Comitato scientifico può essere tempo per tempo integrato, fermo restando il numero massimo di membri di cui al primo periodo e la prevalenza tra essi di esponenti di alta qualificazione del mondo scientifico e accademico. I componenti del Comitato scientifico restano in carica per un periodo di tre anni a decorrere dalla propria nomina e possono essere confermati una sola volta.

2. La partecipazione al Comitato dà diritto ad un compenso determinato dal Consiglio di Sorveglianza.

3. Il Comitato scientifico si riunisce su richiesta del Direttore o di almeno due membri e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. Le riunioni del Comitato scientifico si svolgono anche con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3. Delle riunioni del Comitato scientifico deve essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

Articolo 16

Attribuzioni del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico contribuisce alla definizione degli indirizzi relativi al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione.

2. Il Comitato scientifico può proporre linee di indirizzo strategico e/o operativo e può esprimere pareri non vincolanti, in particolare in relazione a:

- a) i protocolli delle attività scientifiche di ricerca e il piano programmatico dell'attività scientifica;
- b) la correlazione tra attività scientifiche e piani pluriennali e la relativa allocazione delle risorse;
- c) il piano strategico pluriennale e la relazione biennale concernente i risultati dell'attività svolta dalla Fondazione di cui all'articolo 6, comma 2;
- d) la valutazione e la definizione dei programmi formativi relativi all'ambito di attività della Fondazione.

3. Il Comitato scientifico effettua la valutazione scientifica dell'attività svolta dalla Fondazione e, ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 6, comma 2, redige un rapporto sull'attività della Fondazione che faccia particolare riferimento al suo impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico, sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale, nonché alle pubblicazioni effettuate, ai brevetti depositati e all'impatto delle proprie attività sulla filiera produttiva. Il rapporto è trasmesso al Consiglio di Sorveglianza e ai Membri Fondatori. Il rapporto di valutazione scientifica dell'attività svolta e tutti i dati necessari alla sua elaborazione sono allegati alla relazione di cui all'articolo 6, comma 2, del presente statuto.



Articolo 17

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa designazione dei membri Fondatori. Ogni Fondatore sceglie un membro effettivo ed uno supplente. I membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali.
2. La carica di Presidente del Collegio dei revisori spetta al soggetto designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Collegio dei revisori svolge il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Direttore ed effettua le verifiche di cassa. Il Collegio dei revisori svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
4. I membri del Collegio dei revisori restano in carica per tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
5. I membri del Collegio dei revisori assistono alle riunioni del Consiglio di sorveglianza.

Articolo 18

Compensi

1. Alla determinazione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo della Fondazione si provvede in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 19

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo corredato della relazione del Collegio dei revisori. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Direttore, il bilancio di esercizio corredato della relazione del Collegio dei revisori. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Codice civile in tema di società di capitali. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione sulla gestione.
2. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.
3. Il bilancio di esercizio, entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio di sorveglianza, deve essere trasmesso alle amministrazioni vigilanti. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve sono impiegati unicamente per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente.

Articolo 20

Modifiche statutarie

1. Le delibere di modifica dello statuto, assunte ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera e), sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
2. Non sono modificabili gli scopi della Fondazione.

Articolo 21

Responsabilità verso i terzi

1. La Fondazione agisce esclusivamente in nome proprio ed è esclusa la facoltà di rappresentare i singoli Membri Fondatori e Membri Partecipanti nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni



per loro conto. A nessuno dei Membri Fondatori e Membri Partecipanti è data la facoltà di rappresentare la Fondazione nei suoi rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per suo conto.

2. Per le obbligazioni assunte in nome della Fondazione da coloro che ne hanno la rappresentanza in base alle disposizioni dello Statuto, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 22

Estinzione

1. L'estinzione della Fondazione è regolata dalle norme del Codice civile.
2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto allo Stato.

